

*Sintesi su novità del Testo
Unico Vino e su salvaguardia
dei vigneti «eroici-storici» ed
aree di pregio paesaggistico*

*Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI
Castello di Grinzane Cavour, 3 marzo 2017*


*Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE*

www.appiano.info

T.U. Vino: in cosa consiste

In via di massima, esso (L. 238/2016) riunisce le principali norme italiane vigenti – a livello legislativo – in materia di coltivazione delle viti e produzione e commercializzazione del vino → **DISCIPLINA ORGANICA** del settore (più che «Testo Unico»).

In realtà, la più ampia disciplina di tale materia è suddivisa su differenti livelli:



T.U. Vino: in cosa consiste

- **il piano comunitario**, rappresentato da:
 - le rilevanti **norme contenute nella OCM Unica** e negli **accordi internazionali conclusi in materia dalla Unione Europea** (che prevalgono sulla OCM Unica, come la stessa indica facendoli salvi)
 - i vari **regolamenti attuativi emanati dalla Commissione UE**
- **il piano nazionale**, a sua volta costituito da:
 - la **normativa vigente con forza di legge**, **tra cui rientra il “Testo Unico Vino”**
 - i **regolamenti ministeriali attuativi**, sia della normativa comunitaria che di quella nazionale
 - le **circolari applicative**

Le novità del T.U. Vino

1) Il vino, al vite ed i territori viticoli vengono riconosciuti come un *“patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”* (art.1) → un vero e proprio manifesto politico.



2) Protezione del *“vitigno autoctono italiano”* (art.6), la cui individuazione viene demandata al Ministero;

3) **Salvaguardia dei vigneti «eroici» o «storici»**, che impegna lo Stato a promuovere *“interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”* (art.7);

Le novità del T.U. Vino

- 4) Introduzione a livello legislativo della **nozione di “cantina” o “stabilimento enologico”** (art.9), che risulta ampliata rispetto a quella in precedenza contenuta nei regolamenti ministeriali, giacché si includono ora anche le relative pertinenze;
- 5) Autorizzate in determinati casi **le rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale** (art.10)
- 6) Consentita l'utilizzazione dei **“superi” produttivi** (art.35), purché nel limite del 20%, non solo in senso discendente (DOCG → DOC → IGT → senza indicazione geografica), ma anche in senso orizzontale (da DOP → altra DOP; IGP → altra IGP);
- 7) Introdotta **la menzione “gran selezione”** per vini DOCG (art.31);

Le novità del T.U. Vino

8) **CONSORZI:**

- i **requisiti di rappresentanza** dei Consorzi restano invariati, ma si stabilisce che i loro livelli di rappresentatività vadano *“intesi come media”* (art.41, comma 3 e 4);
- agli **agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza**, legati ad uno o più Consorzi di tutela da un rapporto di lavoro, è riconosciuto il compito di addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo (art.41, comma 6);
- **demandato al Ministero regolare** *“le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei Consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi”* nonché definire *“le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi”* (art.41, comma 12);

Le novità del T.U. Vino

ConSORZI con poteri “erga omnes”:

- attribuita **una nuova competenza**, consistente nello *“esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione”* (art.41, comma 4, lett. d);
- concessa la **facoltà di favorire e promuovere attività di promozione dell’enoturismo** (art.41, comma 11)

Le novità del T.U. Vino

9) **etichette e tracciabilità dei prodotti** → introdotta la facoltà per i consorzi (o, in loro assenza, per le Regioni), di *“avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato”* (art.48, comma 8);

10) **contrassegni** per vini DOCG e DOC potranno anche essere stampati da tipografie autorizzate, oltre che dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art.48, comma 6);

Le novità del T.U. Vino

11) **controlli** sulle imprese del settore vitivinicolo (a prescindere se esse siano imprese agricole o meno) → **confluiranno nel “registro unico dei controlli ispettivi»** (art.63)

12) introdotto il principio che **ogni azienda deve avere un solo controllore** → se un'azienda possiede più enti certificatori, in quanto produce vini a denominazione diversi, soggetti a differenti enti di controllo, questi ultimi devono accordarsi tra loro per stabilire chi fra loro curi le ispezioni (art.64, comma 14);

Le novità del T.U. Vino

13) Le **norme portanti le sanzioni amministrative** risultano riformulate (titolo VII) → possibile fonte di conflitto con il **principio del «ne bis in idem»**, **come sancito dalla Corte di Strasburgo (sentenza 4 marzo 2014)?**

14) Introdotto l'istituto del **ravvedimento operoso** (art.85) → si ricorda che quello della diffida resta disciplinato dal cosiddetto “decreto Campolibero”, e cioè il decreto legge 91/2014;


Le novità del T.U. Vino

15) modifiche alla disciplina relativa alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP e IGP da parte delle **aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino"** (art.87) → consente a tali aziende di organizzare degustazioni, offrendo insieme al vino anche alimenti che non siano di produzione propria, così **favorendosi l'enoturismo.**

Vigneti «eroici» e «storici»

Il T.U. Vino (art.7) impegna dunque lo Stato a promuovere “*interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti*”

- *delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico*
 - o (= oppure, da intendersi come requisito alternativo)
- *aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”*



Demanda poi al Ministero stabilire i requisiti specifici per individuarli.

Vigneti «eroici» e «storici»

Il Ministero dovrà anche stabilire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili

- **devono essere impiegate**
 - **legate all'agricoltura tradizionale**, di produzione integrata (secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata) o di produzione biologica
- nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

Vigneti «eroici» e «storici»


Zoom verso i dettagli.

A) Esistono già indicazioni normative su cosa si intende per vigneti «eroici»?

Regolamento MIPAAF 826 del 7/11/2012 (art.1) e 15938 del 20/12/2013 (art.8, comma 5) su riconversione vigneti → le Regioni possono erogare contributi suppletivi *“al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica”,* così individuate:

- *«pendenza del terreno superiore al 30%»*
- *«altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;»*
- *«sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;»*
- *«viticoltura delle piccole isole»*

Vigneti «eroici» e «storici»



Inoltre, *“i soggetti che beneficeranno del contributo dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto”*.

Vigneti «eroici» e «storici»

Zoom verso i dettagli.

B) Autorizzazione nuovi impianti vitati → *criterio di priorità rappresentato dal privilegiare “superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente”* (art.64, comma 2, lettera b, del regolamento 1308/2013 sulla OCM Unica).

Nel relativo regolamento delegato (Allegato II al regolamento 561/2015/UE, punto B), la Commissione ha stabilito che detto criterio di priorità viene integrato anche quando:

“il richiedente si impegna a osservare ... regimi ambientali nazionali o regionali che attestano la conformità alla normativa ambientale per quanto riguarda la qualità dei suoli e/o delle acque, la biodiversità, la preservazione del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono adatti alla viticoltura.”

Vigneti «eroici» e «storici»

Zoom verso i dettagli.

Autorizzazione nuovi impianti vitati → *criterio di priorità rappresentato dal privilegiare “superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali”* (art.64, comma 2, lettera d, del regolamento 1308/2013 sulla OCM Unica).

Nel relativo regolamento delegato (Allegato II al regolamento 561/2015/UE, punto D), la Commissione ha stabilito che detto criterio di priorità viene integrato per le superfici di impianto (requisiti alternativi):

- **pendenza > 15%**
- **zone di montagna, con altezza > 500 m. s.l.m., esclusi altopiani;**
- **piccole isole;**
- **condizioni climatiche o caratteristiche del suolo avverse.**

Gli Stati possono vincolare i produttori a non estirpare per almeno 5/7 anni.

Vigneti «eroici» e «storici»

In Italia, il Ministero (D.M. 30/1/2017, n.527) ha sì introdotto il **criterio di priorità legato alla protezione dell'ambiente**, ma lo ha **unicamente legato alla produzione biologica** (altro parametro alternativo identificato dalla Commissione nell'Allegato II al regolamento 561/2015/UE, punto B).

Nel 2016, nella UE:

- criterio **protezione ambiente** → adottato solo da Grecia;
- criterio **vincoli naturali** → adottato solo da Germania, Grecia e Slovenia

Vigneti «eroici» e «storici»

Ampliamo l'orizzonte della visuale.

A) La **salvaguardia dei vigneti «eroici»** risulta pienamente conforme agli indirizzi che hanno ispirato la riforma della PAC nell'anno 2013, siccome uno degli obiettivi era proprio quello di **rafforzare la resilienza del territorio**.

EU Commission: *"The new policy ... a more land-based approach. This is in response to the challenges facing the sector ... as environmental (relating to resource efficiency, soil and water quality and threats to habitats and biodiversity) ...*

... three long-term CAP objectives:

- *viable food production,*
- *sustainable management of natural resources*
- *climate action and balanced territorial development".*

Vigneti «eroici» e «storici»

Ampliamo l'orizzonte della visuale.

... Given the pressure on natural resources, agriculture has to improve its environmental performance through more sustainable production methods. Farmers also have to adapt to challenges stemming from changes to the climate by pursuing climate change mitigation and adaption actions (e.g. by developing greater resilience to disasters such as flooding, drought and fire)”

Vigneti «eroici» e «storici»

Ampliamo l'orizzonte della visuale.

B) Convenzione Europea sul paesaggio (Firenze, 2000)



C) Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione del 2008 portante le «Linee Guida per l'applicazione Convenzione Europea paesaggio».



Vigneti «eroici» e «storici»

Ampliamo l'orizzonte della visuale.

E) Dichiarazione congiunta tra UNESCO ed il Segretariato di CBD (Convention on Biological Diversity) sul nesso tra la diversità biologica e quella culturale, di cui il paesaggio rappresenta un rilevante fattore:

“Agree that the following conclusions are of special relevance in the European context:

*a. Rural and urban livelihoods and **wellbeing** are closely connected to the status and trends in biological and cultural diversity;*

Vigneti «eroici» e «storici»

b. The current state of *biological and cultural diversity* in Europe results from the combination of historical and on-going environmental and land use processes and cultural heritage;

c. As it assimilates economic, social, cultural and environmental processes in time and space, *the European landscape is predominantly a biocultural multifunctional landscape ...*

g. To better understand *the dynamic interplay between biological and cultural diversity at the landscape level and its implications for livelihoods and wellbeing, ..."*

Grazie per la Vs. attenzione!

Avv. Ermenegildo Mario Appiano
Via Alfonso Lamarmora 39, Torino
+39.338.774.09.69
www.appiano.info

